



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA **CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

Ordinanza N.
Data di registrazione

25
31/03/2026

OGGETTO: CHIUSURA DEI PLESSI SCOLASTICI “SCIASCIA” E “DE GASPERI” DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “BRUSCIANO CAPOLUOGO” PER IL GIORNO 1 APRILE 2026 PER RAGIONI DI EMERGENZA SANITARIA LOCALE.

Premesso:

che la Regione Campania, con comunicato stampa del 19 marzo 2026, ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione contro l'epatite A, alla luce dell'andamento dei casi registrati dall'inizio dell'anno con un incremento che richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e della informazione ai cittadini;

che l'intervento regionale ha coinvolto i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la rete tecnico-scientifica attivata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute - Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e Veterinaria;

che con nota prot. n. 4614/2026 del 23.03.2026, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 3 Sud, alla luce di quanto reso noto dalla Regione Campania, ha comunicato che a partire dal mese di gennaio alla data odierna sono stati registrati nel territorio dell'ASL Napoli 3 Sud n. 52 episodi di Epatite virale da virus A (HAV), malattia infettiva trasmissione orofecale, che ha visto un particolare incremento del numero di casi registrati nell'ultimo periodo;

con nota pec. n. 5083 del 31.03.2026, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Brusciano Capoluogo” rappresentava un caso di epatite A tra gli alunni frequentanti il plesso scolastico “De Gasperi” sul territorio del Comune di Castello di Cisterna;

Rilevato che, ad oggi, ed in conseguenza di quanto sopra la popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo dei plessi scolastici del Comune di Castello di Cisterna risulta maggiormente esposta al rischio di contagio;

Ritenuto che:

ci si trovi di fronte ad una situazione di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolaio al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Epatite A nella popolazione scolastica;

per l'effetto è necessario adottare tutte le misure precauzionali idonee a scongiurare il diffondersi del contagio nell'ambiente scolastico e di conseguenza negli ambienti familiari degli operatori scolastici e non solo;

Dato atto che il Sindaco, in quanto rappresentante delle comunità locale e responsabile, in via prioritaria, della tutela della salute di tutti gli abitanti del paese, è titolare del potere di adottare tutte le misure utili per salvaguardare i diritti fondamentali dell'individuo, attraverso un giusto contemperamento del diritto all'istruzione e del diritto alla salute aventi entrambi pari dignità costituzionale.

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme soprarichiamate al momento ritenute prevalenti;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica in caso di emergenze a carattere esclusivamente locale;

Visti

- l'art. 32 della Costituzione;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le successive modifiche, in materia di tutela della salute pubblica.

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, per il giorno del 1 aprile 2026 la chiusura dei plessi scolastici "Sciascia" e "De Gasperi" dell'Istituto Comprensivo "Brusciano Capoluogo sul territorio del Comune di Castello di Cisterna.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- alla Prefettura di Napoli;
- alla ASL Napoli 3Sud;

- al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Brusciano Capoluogo".
- ai Carabinieri della Stazione di Castello di Cisterna;
- alla Polizia Municipale di Castello di Cisterna;
- al Commissariato di Polizia di Acerra;

Che una copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Castello di Cisterna.

Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli, ed entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

Sindaco
ANIELLO REGA / ArubaPEC S.p.A.